COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 695

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 695

Disegno di legge (*Discussione ed approvazione*):

Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2407) 695

PRESIDENTE 695

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme per la fecondazione artificiale degli animali. (2375) 696

PRESIDENTE 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702
MARENGHI 697, 698
CARTIA 698
SAMPIETRO GIOVANNI 698
CREMASCHI OLINDO . . 699, 700, 701, 702
FINA, *Relatore* 699, 702
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 700, 701, 702
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* . . 700 701
MARABINI 701

Votazione segreta:

PRESIDENTE 702

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine e Ferraris.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Fora, è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Cotani.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, e sul quale la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso, in data 24 gennaio 1952, parere favorevole.

Riferirò io stesso brevemente. Come i colleghi sanno, con l'articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, fu stabilito a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari un contributo annuo di lire 30.000, come parziale compenso delle spese che gli istituti stessi incontravano per la vigilanza sulle Casse comunali e sugli altri enti e istituti che esercitano il credito agrario nella Sardegna.

Con l'articolo 14 del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, le anzidette Casse vennero fuse nell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, cui, con decreto ministeriale del 6 marzo 1928, fu delegata la predetta vigilanza e corrisposto il contributo di cui trattasi.

Ora, l'Istituto di credito agrario per la Sardegna ha chiesto che la misura del contributo medesimo sia adeguata al vero costo del servizio e al nuovo valore della moneta, necessità meritevole di accoglimento, in quanto tale contributo ha il particolare carattere di rimborso forfettario di spese.

L'articolo 1 del disegno di legge ne prevede, quindi, l'aumento a lire 300.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51.

Con l'articolo 2, si provvede alla copertura della maggiore spesa attraverso una corrispondente riduzione del fondo stanziato col capitolo 122 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Propongo, pertanto, alla Commissione di voler approvare il disegno di legge senza modificazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 è aumentato a lire 300.000 annue il contributo di cui all'articolo 98, terzo comma, del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, corrisposto dallo Stato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna a titolo di parziale compenso delle spese inerenti alla vigilanza sulle Casse comunali e sugli altri enti di credito agrario dell'Isola ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Alla maggiore spesa di lire 274.500, per l'esercizio finanziario 1950-51, si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per il capitolo 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio.

Di conseguenza l'autorizzazione di spesa di lire 250.000.000, di cui alla legge 29 giugno 1940, n. 877, è ridotta di lire 274.500 ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la fecondazione artificiale degli animali. (2375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la fecondazione artificiale degli animali », già esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 6 febbraio 1952, nella quale furono approvati gli articoli 1 e 2.

Do lettura dell'articolo 3:

« I tori, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere impiegati per la fecondazione artificiale, senza aver riportata annualmente apposita approvazione, che viene rilasciata, per i tori, dalle stesse Commissioni provinciali di cui all'articolo 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, e per i cavalli e gli asini stalloni, dalle commissioni circoscrizionali, di cui all'articolo 15 della medesima legge e successive modificazioni.

I verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale, debbono ugualmente aver riportata apposita approvazione annuale, che viene rilasciata dalle stesse commissioni previste per l'approvazione dei tori dal comma precedente ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'onorevole Marenghi proponeva che al primo comma di tale articolo 3, dopo la parola « rilasciata », si aggiungesse l'inciso « per le zone di competenza ».

Ora, lo stesso onorevole Marenghi propone l'aggiunta di un comma aggiuntivo 1°)-*bis*. Ne do lettura:

« Per l'impiego del materiale fecondante di riproduttori di eccezionale valore zootec-

nico fuori dalle zone di competenza delle Commissioni di cui al comma precedente, la approvazione è rilasciata da una speciale commissione nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che funziona da presidente, da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e da un rappresentante degli allevatori ».

L'onorevole Marenghi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

MARENGHI. Il primo emendamento non fa che confermare quanto stabilisce la legge organica sulla riproduzione zootecnica, perché queste Commissioni provinciali e circoscrizionali sono competenti per una determinata zona: per la provincia, le Commissioni provinciali, per la circoscrizione, quelle circoscrizionali.

Da alcuni è stata sollevata l'obiezione che se questi riproduttori sono approvati soltanto per la provincia, qualora il materiale fecondante dovesse essere impiegato al di fuori della provincia stessa, occorrerebbe l'approvazione della commissione della zona dove si porta il materiale medesimo. Quindi, qualora non venisse approvato il mio secondo emendamento, il riproduttore che venisse impiegato fuori della zona, dovrebbe essere visitato due, tre, quattro volte, a seconda del numero delle provincie dove lo si impiega, il che comporterebbe una perdita di tempo ed una spesa non indifferenti.

Io mi preoccupo che certi soggetti non escano dalla loro circoscrizione, poiché un toro che può essere miglioratore per una provincia, può non esserlo per un'altra. Invece, per taluni soggetti di eccezionale valore zootecnico, noi possiamo interessare una Commissione speciale, la quale rilasci l'approvazione, non più per una sola provincia o circoscrizione, ma per una zona più vasta, quale, ad esempio, quella dove venga allevata la stessa razza bovina.

Quindi, proporrei di limitare ai soggetti normali l'approvazione da parte delle Commissioni provinciali o circoscrizionali; mentre, allorché l'impiego del materiale fecondante sia di eccezionale valore zootecnico e debba essere destinato fuori della zona di competenza della Commissione di cui trattasi, si facoltizzi l'interessato a chiedere l'approvazione da parte di un'apposita Commissione, competente, non soltanto per una determinata zona, ma ad indicare le zone ove questi soggetti miglioratori possono con migliori risultati funzionare.

Si verrebbero, così, ad evitare tutti quegli inconvenienti che hanno segnalato alcuni colleghi, fra i quali gli onorevoli Sampietro e Sansone.

Ritengo che il mio emendamento si possa approvare, perché tende indubbiamente ad incrementare lo sviluppo della fecondazione artificiale ed a migliorare il patrimonio zootecnico nazionale.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Marenghi: quando la Commissione provinciale, per la zona di sua competenza, ha rilasciato l'attestato di approvazione, questo vale soltanto nell'ambito della provincia?

MARENGHI. Sì, solo in quella provincia.

PRESIDENTE. Quindi, al di fuori di quella provincia, perché si possa utilizzare l'animale, è necessaria l'autorizzazione di altra Commissione provinciale. E, nella specie, può utilizzarsi seme di una provincia in un'altra?

MARENGHI. No, se l'animale è stato approvato solo per la prima provincia.

Quando la Commissione esamina il soggetto, deve tener conto di certi elementi, fra cui talune caratteristiche atte a migliorare, od almeno mantenere, le peculiarità morfologiche e fisiologiche della produzione bovina esistente, e si riferisce solo allo stato di progresso degli allevamenti della zona.

Quando un toro è approvato dalla Commissione, il materiale fecondante è estratto e messo in fialetta ed il veterinario specializzato pratica la fecondazione artificiale. Questa è la fase di competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; poi interviene il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la parte zootecnica.

La Commissione provinciale per l'approvazione dei tori, che persegue il miglioramento zootecnico della provincia, deve essere in condizioni di effettuare un controllo; se approva un toro, lo ha riconosciuto non solo idoneo alla fecondazione e sano, ma anche atto a migliorare la produzione zootecnica della provincia in relazione alle bovine della zona.

Se ammettiamo che il materiale fecondante possa essere esportato in qualsiasi provincia, potremmo danneggiarne altre. Ad esempio, se trasportiamo il seme di un toro nato da una bovina che ha prodotto 30 quintali di latte in un'altra zona dove la media è già di 40 quintali di latte, arrechiamo un danno a quella provincia, anziché un vantaggio.

CARTIA. Desidero fare una osservazione. Nella provincia di Ragusa abbiamo una razza cosiddetta « modicana », la quale, ad un primo incrocio con la « bruna alpina », produce una razza meravigliosa, mentre si è constatato che il secondo incrocio è negativo. Se domani si può avere il seme fecondante della « bruna alpina », la razza « modicana » ne avrà un beneficio. Perché dobbiamo impedirlo?

MARENGHI. Non impediamo assolutamente alcun miglioramento zootecnico; vogliamo soltanto poter controllare queste operazioni. Ricordo che la Commissione è composta da un tecnico, che si prefigge appunto tale miglioramento, da un veterinario provinciale e da un allevatore.

Se a Ragusa si vogliono operare tali incroci, la Commissione di quella provincia potrà riconoscere che, per migliorare la razza o trarre maggiori utili, si deve procedervi e cercherà un centro con il soggetto adatto; il tenutario di questo centro chiederà all'apposita Commissione che quel toro sia approvato ai fini della esportazione del seme.

CARTIA. Con l'emendamento proposto, agirebbero due commissioni: una provinciale e l'altra di carattere nazionale.

MARENGHI. Esattamente; quest'ultima procederà, infatti, solo all'approvazione del materiale fecondante dei soggetti di eccezionale valore.

PRESIDENTE. Chiedo come si possa esercitare la vigilanza ai fini del controllo, onde evitare che il materiale fecondante, prodotto in una certa provincia da un soggetto che sia legittimato per quella provincia, ne sia trasportato al di fuori.

Inoltre, desidererei avere qualche chiarimento sulla competenza che — in base alle leggi ed ai regolamenti — spetta a questa Commissione provinciale.

MARENGHI. La Commissione provinciale esercita una funzione di controllo rilevantissima. Come i colleghi ricordano, fin dal mio primo intervento, ho sostenuto che ogni centro dovrebbe essere diretto da un veterinario, responsabile non solo per quanto riguarda la parte sanitaria (prelievo del seme, infialettamento ed impiego del seme stesso); ma anche per il controllo. Infatti, in una stazione di monta vi possono essere 4 o 5 soggetti, dei quali uno solo di grande valore. In tal caso, tutti gli allevatori chiedono il seme di quel soggetto, ma essi non sempre possono andare ad assistere al prelievo ed alle operazioni connesse, e tenutari poco scrupolosi potrebbero vendere seme di soggetti normali come seme di riproduttori eccezionali.

Per espletare un simile controllo, oggi, funziona la Commissione provinciale, ma essa non sempre può trovarsi sul posto, e quindi, lo esercita piuttosto saltuariamente. Per arrivare ad un controllo concreto, bisogna affidare ogni centro ad un veterinario, in modo da avere tutte le garanzie.

Oggi tale controllo è affidato al Consiglio provinciale dell'economia, che si serve di queste Commissioni provinciali per l'approvazione dei tori. La Commissione provinciale (composta dal dirigente dell'ispettorato di agricoltura, da un allevatore e dal veterinario provinciale) esercita la vigilanza; ma essa, una volta approvato il soggetto, non può seguire l'operazione. Quindi, la vigilanza non è concreta; per provvedervi è necessario, con una semplice modifica delle norme regolamentari, affidare i centri ad un veterinario responsabile della parte sanitaria e del controllo.

La Commissione sottopone ad esame i tori e torelli denunziati ed approva, con giudizio inappellabile, quelli tra essi che non abbiano meno di dodici mesi di età, che siano di sana e robusta costituzione, che siano esenti da difetti, vizi e tare dannose alle riproduzioni, e possano migliorare o almeno mantenere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche della produzione bovina esistente.

Quando, praticamente, la Commissione ha approvato il soggetto, non esercita più la sua sorveglianza: il che riesce particolarmente grave per la lotta contro le malattie che portano alla sterilità, dato che non è vero che esse possano prevenirsi.

Io vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole Sottosegretario al fine di voler far presentare al più presto, da parte del suo Ministero, una legge che modifichi quella attualmente vigente sulla produzione zootecnica; emanata quando esisteva il Ministero della economia nazionale, e quando molti controlli e funzioni erano attribuiti alle Camere di commercio ed ai Consigli provinciali dell'economia.

Ciò è necessario ed urgente se si vuole migliorare realmente il nostro patrimonio zootecnico; il Ministero dell'agricoltura stanzia fondi cospicui e segue con interesse e passione, nonché con competenza, l'incremento di tale patrimonio; è, pertanto, da evitarsi che, alla periferia, sorgano tali interferenze.

SAMPIETRO GIOVANNI. Io non sono favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole Marenghi, soprattutto, per una questione di principio. Infatti, si adduce questa giustificazione: se in una determinata pro-

vincia si producono 40 quintali di latte annuo, e vi è la possibilità di un incrocio con un toro che appartiene ad una razza che ne dà invece 30, la Commissione lo vieta.

Ma questo è un intervento arbitrario nei riguardi dei privati! Intanto, noi sappiamo che in una determinata zona vi sono vaccine di molte qualità ed altrettante diverse qualità di bovini, per cui la gamma di incroci deve essere variabilissima. Ora, questa commissione con quali criteri agisce? Giudica in senso univoco, e lo Stato può intervenire solo per la tutela di carattere sanitario e profilattico, ma non nei riguardi della convenienza del privato verso un soggetto piuttosto che verso un altro, né sull'indirizzo e sulla qualità della natura produttiva.

La commissione provinciale può approvare un determinato soggetto. Ora, in base a quali criteri la commissione nazionale può bocciare quel soggetto per l'esportazione del seme? Questo è un pregiudizio grave. Si avrebbe il caso assurdo di un soggetto approvato da una commissione e bocciato dall'altra.

Io propongo di lasciare libertà alla iniziativa privata. Il privato può essere ingannato, ma può esserlo anche da questa commissione; perché, se la commissione ha approvato il soggetto, vi può essere ugualmente la frode sul seme.

Quindi, per una ragione di principio e per le difficoltà di esecuzione della norma prevista negli emendamenti, dichiaro di essere contrario.

CREMASCHI OLINDO. Io non vedo l'opportunità di porre delle limitazioni. Generalmente noi abbiamo allevamenti che sono promiscui. Se voi venite nella mia stalla, vi troverete la bruna alpina, il pezzato nero e quello bianco: quindi, posso trovare l'opportunità di servirmi del toro pregiato che si trova nella provincia di Modena, mentre ho l'allevamento di carne formato da soggetti romagnoli. Ora, le razze si perfezionano lentamente con gli incroci: così, noi abbiamo incrociato il soggetto reggiano con quello nostrano ed abbiamo avuto degli ottimi soggetti di resistenza.

Stabilendo delle limitazioni, noi veniamo a paralizzare l'iniziativa privata. Noi non abbiamo le stalle tutte selezionate, di una razza unica; ma, poiché in una provincia vi sono cinque o sei varietà di bestiame, di conseguenza, gli agricoltori prendono cinque o sei indirizzi diversi.

D'altra parte, non creiamo ostacoli all'iniziativa privata. Voi sapete che il seme deve essere adoperato entro 24 ore. In questo spazio di tempo, l'agricoltore deve rivolgersi all'istituto, prendere il seme, portarlo a casa e trovare il veterinario; quindi, bisogna che questa operazione sia snellita. Invece, se un contadino da Piacenza deve recarsi a Modena per prendervi il seme, viaggiando in auto naturalmente per fare più presto, e sobbarcarsi a tutte le operazioni che dianzi ho detto, indubbiamente si graverà di un costo molto maggiore.

Bisogna considerare, poi, che vi sono allevatori che si interessano del latte ed altri che si interessano della carne; ora, in questi casi, noi non possiamo dare un indirizzo al possessore del bestiame.

Considerino i colleghi che, se non si trova nelle 24 ore da vendere il seme nella propria provincia, il pregio del soggetto viene annullato. Quindi, se esso non può essere utilizzato nell'àmbito di una provincia, lo dovrebbe essere nell'àmbito di un'altra. Ponendo delle limitazioni, noi creeremmo dei compartimenti stagni, perché determinati settori dell'allevamento del bestiame di valore rimarranno chiusi in se stessi; invece, il nostro compito deve essere quello di ampliare la possibilità di sviluppo del bestiame di valore.

Per questi motivi, sono contrario agli emendamenti dell'onorevole Marenghi.

FINA, *Relatore*. Il presente disegno di legge non prevede che il centro artificiale di fecondazione sia diretto da un veterinario; tuttavia, sono d'accordo con l'onorevole Marenghi in tale proposta. Analogamente, circa la costituzione di un centro straordinario con tori di alta classe, sia per la monta pubblica che per la fecondazione artificiale, non posso che essere favorevole.

Indubbiamente, però, potrebbero derivarne notevoli inconvenienti; infatti, se un toro di alta classe è collegato ad un centro ove ve ne sono altri, può avvenire il contrabbando del seme con altro di diversa genealogia e classe. Per evitare ciò, bisognerebbe, che i tori di alta qualità fossero destinati ad un apposito centro, a garanzia appunto della purezza del seme.

PRESIDENTE. Do lettura di un altro emendamento presentato dagli onorevoli Cremaschi Olindo e Marabini:

« *Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« La Commissione del comma precedente dovrà essere composta: *a*) dal presidente dell'Istituto sperimentale agrario; *b*) dall'ispettore agrario provinciale; *c*) dal veterinario provinciale o comunale; *d*) da quattro alleva-

tori di cui due piccoli allevatori, con il compito esclusivo di giudicare esclusivamente i soggetti destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale ».

Io sarei di avviso di pregare gli onorevoli presentatori dell'emendamento di rinviarlo in sede di discussione della legge generale sulla zootecnia, in quanto si riferisce anche alla monta pubblica, mentre il presente disegno di legge riguarda soltanto la fecondazione artificiale.

CREMASCHI OLINDO. Onorevoli colleghi, anche se si prospetta l'opportunità di rinviare l'emendamento alla legge che detterà una più organica disciplina di questa materia, tuttavia esso è stato ispirato dal fatto che la commissione che opera in base alla legge del 1929, esamina anche i tori destinati alla monta pubblica. Inoltre, sarebbe opportuno che facesse parte di questa commissione anche un piccolo allevatore, in quanto finora questa categoria è sempre stata ingiustamente esclusa.

Concludendo, riterrei opportuno che a tale commissione fosse demandato un solo determinato compito, quello della fecondazione artificiale, perché se le affidassimo anche quello di intervenire nell'allevamento privato, noi andremmo ad affermare un orientamento totalmente diverso nel campo della riproduzione.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La discussione è stata precisa e particolareggiata, il che dimostra l'importanza dell'argomento; purtuttavia, ritengo sia stata male impostata, dimenticando l'articolo 1, già approvato. Si domanda, a proposito dell'articolo 3, la competenza di queste commissioni provinciali; e, volendo estendere l'uso di un determinato seme al di fuori della provincia, si pensa di ricorrere ad una commissione nazionale.

Ma, qui, occorre partire da un'impostazione diversa da quella della monta naturale. In questo caso, l'istituzione di una stazione di monta, pubblica o privata, spetta alle autorità provinciali, mentre l'istituzione di una stazione di fecondazione artificiale compete ad un'autorità nazionale, cioè al Ministero dell'agricoltura ed all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. La creazione e l'attivazione di questi impianti e tutto il loro svolgimento ha, infatti, luogo sotto la sorveglianza di questi organi di carattere nazionale.

Quindi, la questione che ha sollevato l'onorevole Marenghi può rimanere dubbia nella legge, ma è certo che, su queste stazioni, la sorveglianza, quando viene data l'autorizzazione, spetta ad un organi a carattere nazionale; ed il regolamento ne preciserà, poi, le modalità.

Credo, poi, che l'intervento della commissione provinciale prevista dall'articolo 3 riguardi soltanto la revisione annuale dei tori, ma non puramente e semplicemente anche la sfera d'azione di questi riproduttori, perché se l'impianto è approvato da un organo nazionale, tale sfera non può essere logicamente — a mio giudizio — stabilita altro che dall'organo medesimo.

Quindi, giustamente l'onorevole Marenghi propone una Commissione nazionale che stabilisca le zone di azione dei tori di una eccezionale importanza ai fini della riproduzione, ma io penso che questo sia già compreso nell'articolo 1, o che per lo meno, nel regolamento, lo si possa specificare. Perché non credo che la commissione, il cui intervento è richiesto dall'articolo 3, abbia gli stessi poteri che conserva nei confronti della monta naturale, in quanto l'istituzione di queste stazioni è stabilita dall'autorità provinciale, mentre quella per le stazioni artificiali è concessa da un organo a carattere nazionale.

Convengo, in sostanza, che questa sfera extra-provinciale della fecondazione artificiale debba essere regolata da un organo apposito; però, ritengo che questo concetto si debba inserire nell'articolo 1, e non nell'articolo 3, cioè lo stesso organo nazionale che provvede all'istituzione degli impianti deve essere anche quello che concede, attraverso una commissione che esso costituirà, le autorizzazioni per la sfera di azione di questi tori, la cui validità annuale deve essere revisionata dalla Commissione provinciale, ai fini sanitari.

Ma la questione, ripeto, deve essere impostata diversamente, perché riguarda l'istituzione degli impianti e, quindi, anche la messa in azione dei tori: coloro che approvano l'impianto debbono anche stabilire la sfera di azione dei tori medesimi.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Siccome lo emendamento riguarda i bovini più dal punto di vista zootecnico che da quello sanitario, mi limito a dire che le commissioni provinciali hanno indubbiamente uno scopo sanitario. Dovendo esprimere il mio parere dal punto di vista sanitario, dirò che preferisco il testo del disegno di legge, non accettando l'emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato il parere del Governo; soprattutto, da parte del

Ministero dell'agricoltura si è d'accordo nella necessità di introdurre una disciplina nell'uso di questo materiale fecondante, però l'onorevole Sottosegretario ritiene che l'articolo 3 non sia la sede opportuna.

Poiché è previsto dal disegno di legge un regolamento, si potrebbe demandare al regolamento stesso la disciplina della sfera di competenza dei varî istituti che sono autorizzati alla fecondazione artificiale.

Poiché nessun altro chiede di parlare, porrò in votazione l'articolo 3 per divisione. Pongo in votazione la prima parte del primo comma:

« I tori, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere impiegati per la fecondazione artificiale, senza aver riportata annualmente apposita approvazione, che viene rilasciata, ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Marenghi:

« per la zona di competenza ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte del primo comma:

« per i tori, delle stesse commissioni provinciali di cui all'articolo 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, e per i cavalli e gli asini stalloni, dalle commissioni circoscrizionali, di cui all'articolo 15 della medesima legge e successive modificazioni ».

(*È approvata*).

Il secondo emendamento proposto dall'onorevole Marenghi è, pertanto, decaduto.

Do lettura dell'emendamento Cremaschi Olindo-Marabini:

« *Dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:*

« La Commissione del comma precedente dovrà essere composta: *a*) dal presidente dell'Istituto sperimentale agrario; *b*) dall'ispettore agrario provinciale; *c*) dal veterinario provinciale o comunale; *d*) da quattro allevatori di cui due piccoli allevatori, con il compito esclusivo di giudicare esclusivamente i soggetti destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale ».

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con le precedenti dichiarazioni dell'onorevole Marenghi: non è questa la sede per introdurre questa modifica, che riguarderebbe entrambi i compiti della Commissione provinciale, sia per le stazioni naturali di monta, che per l'uso della fecondazione artificiale.

Di ciò, a mio giudizio, potrà trattarsi solo nella riforma di quella legge zootecnica originaria, ma non in una legge che ha un diverso scopo.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Dato che si ravvisa l'opportunità di una nuova legge, concordo pienamente su tale punto di vista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cremaschi Olindo-Marabini, del quale ho dato poc'anzi lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3:

« I verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale, debbono ugualmente aver riportata apposita approvazione annuale, che viene rilasciata dalle stesse commissioni previste per l'approvazione dei tori dal comma precedente ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il corrispettivo dovuto per l'applicazione della fecondazione artificiale è fissato dalle commissioni di cui al precedente articolo 3, sulla base delle tariffe minime annualmente stabilite per le stazioni di monta, tenuto conto delle spese di gestione degli impianti suddetti ».

L'onorevole Cremaschi Olindo propone di sopprimere l'intero articolo.

CREMASCHI OLINDO. Poiché nella Commissione che deve fissare le tariffe, sono esclusi i piccoli allevatori, noi siamo contrari a questo articolo. Anche tale categoria ha, infatti, buon diritto di essere rappresentata in seno alla suddetta commissione.

MARABINI. L'osservazione dell'onorevole Cremaschi è fondata. Non comprendo perché si voglia impedire che anche i piccoli allevatori siano rappresentati nella commissione, quando ne sono i più diretti interessati.

Se non si vuole sopprimere l'intero articolo 4, si formuli la norma nel testo seguente: « Il corrispettivo dovuto per l'applicazione della fecondazione artificiale è fissato... sulla base delle tariffe minime annualmente stabilite per le stazioni di monta, sentito il parere dei rappresentanti dei piccoli allevatori ».

PRESIDENTE. Desidero fornire un chiarimento. Questa Commissione, di cui si parla nella legge 29 giugno 1929, n. 1366, è composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura (che esercita funzioni di presidente) dal veterinario provinciale e dal rappresentante degli allevatori. Non è detto che questo debba essere un rappresentante dei grandi allevatori.

Se sopprimiamo l'articolo, priviamo di ogni disciplina questa importante materia.

FINA, *Relatore*. Presento il seguente emendamento:

« *Aggiungere, alla fine dell'articolo 3, le parole*: e sentite le organizzazioni interessate ».

Purtroppo di questa Commissione quasi sempre fa parte un grande allevatore; questo ho potuto constatare nella mia ed in altre provincie. Effettivamente, inconvenienti si sono verificati e, pertanto, insisto nel mio emendamento.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento Cremaschi, soppressivo dell'intero articolo 4, è assolutamente inaccettabile.

CREMASCHI OLINDO. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Fina.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo di non poter accettare l'emendamento Fina.

Anzitutto non si conosce quali siano « le organizzazioni interessate ». Questa espressione è così generica, che, se la si interpreta in un senso preciso, interessati non possono essere che gli allevatori. In un senso lato, sono interessate tutte le organizzazioni che si occupano di agricoltura, che organizzano gli agricoltori e i produttori sotto qualunque veste. Quindi, l'emendamento introduce una genericità quanto mai pericolosa.

Interpretando in senso preciso l'espressione, si deduce che interessati — ripeto — sono soltanto gli allevatori; ma questi fanno già parte della Commissione in ragione di un rappresentante su tre elementi della Commissione stessa.

Se avviene che della Commissione faccia parte un grande allevatore, ciò evidentemente dipende dagli allevatori stessi, in quanto i piccoli allevatori essendo in maggioranza, potrebbero eleggere chi vogliono.

Per queste ragioni, sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del quale ho dato poc'anzi lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Fina, il quale propone di aggiungere le parole: « e sentite le organizzazioni interessate ».

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione sull'articolo 5 è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza » (2407):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Basile, Bolla, Burato, Calcagno, Caramia, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Corbi, Cremaschi Olindo, Fina, Cotani, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Helfer, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Negri, Pugliese, Sampietro Giovanni, Sedati, Volgger, Zaccagnini.

Sono in congedo:

De Martino Carmine, Ferraris.

La seduta termina alle ore 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI